



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE NELL'ENTE PUBBLICO REGOLAMENTO

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento determina le percentuali effettive da corrispondere per ogni singola opera o lavoro e nel limite del 1,50 per cento dell'importo dell'opera o del lavoro stesso, ai soggetti presenti all'interno dell'Amministrazione individuati dall'art. 18, comma 1 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e art. 16 del contratto, e precisamente:

- responsabile unico del procedimento;
- incaricato della redazione del progetto;
- incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;
- incaricato della direzione dei lavori;
- incaricato del collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione.

Esso determina altresì i criteri per l'erogazione del 30% della tariffa professionale in caso di realizzazione di atti di pianificazione da parte del personale interno.

ART 2. DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 1° febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'art. 2 della stesa legge; per progetto preliminare definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, e 5 dell'art. 16 della legge citata eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e per gli atti di pianificazione, limitatamente all'importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Per i *lavori pubblici* si intendono tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti, opere di presidio e difesa dell'ambiente, così come stabilito dal art. 2 comma 1 della Legge.

Per *atti di pianificazione generale* si intendono: il piano regolatore generale, le varianti allo stesso (comprese le varianti alle N.t.A. e al R.E.), il piano urbano del traffico ed i suoi aggiornamenti.

Per *atti di pianificazione esecutiva* si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, l'individuazione e suddivisione delle unità minime di intervento (U.M.I.), i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica popolare, la localizzazione degli interventi per l'edilizia economica popolare

in alternativa ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici anche in vacanza o in deroga a questi ultimi.

Rientrano altresì, tra le prestazioni soggette alla corresponsione del 1,5 % previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni i lavori eseguiti in economia diretta, per i quali sia stato predisposto, dal responsabile del procedimento, idoneo foglio oneri e condizioni e/o computo metrico estimativo (esempio lavori in economia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta) non ricorrendo comunque alle distinzioni tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

ART 3. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO

Per il costo preventivato di un'opera o di un lavoro pubblico le somme da corrispondere sono calcolate nella misura del 1,5%, al netto dei riflessi che rimangono a carico dell'Ente, dell'importo a base di gara o del costo preventivato di un lavoro.

Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1° dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi applicazione obbligatori, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

ART 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta comunale salvo che per perizie suppletive o di variante ammesse nel rispetto del quinto d'obbligo che possono essere predisposte autonomamente dal direttore dei lavori e salvo per quei lavori per i quali si prospetta l'intervento diretto ai sensi del Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, provviste e servizi. Il Responsabile del procedimento può altresì predisporre, in diretta esecuzione del programma annuale dei lavori pubblici, i progetti preliminari dei lavori che l'amministrazione intende affidare all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite nella misura e alle condizioni previste secondo le modalità previste dall'Ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

L'incentivo alla progettazione, assegnato al personale con il presente regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualsiasi titolo dall'ordinamento dell'Ente.

ART 5. RIPARTIZIONE DELLE SOMME

La ripartizione verticale delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per la progettazione e per la realizzazione di un lavoro con riferimento ai singoli livelli progettuali è effettuata in base al livello di progettualità.

L'erogazione dell'incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali.

Nel caso in cui tutte le singole prestazioni professionali relative all'opera o al lavoro sono effettuate dal personale dipendente, la percentuale definita al precedente punto 3 è così ripartita:

- responsabile del procedimento 40%
- incaricato alla redazione del progetto 25%
- incaricato alla redazione del piano di sicurezza e salute in fase di progettazione e coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori 5%
- incaricato alla direzione dei lavori 25%
- incaricato al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione 5%

Qualora la prestazione relativa alla progettazione sia eseguita parzialmente dal personale dipendente, la quota parte *relativa alla progettazione*, stabilita nel comma precedente viene così ripartita:

- progetto preliminare 30%
- progetto definitivo 30%
- progetto esecutivo 40%

Nel caso di incarichi di progettazione di lavori pubblici, inseriti nel programma triennale affidati completamente a tecnici professionisti esterni l'ammontare del 1,5% sul costo preventivo dell'opera è ripartito comunque per il 20% al responsabile del procedimento.

Nel caso di collaborazione con professionista esterno, incaricato della redazione dell'atto di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, si applicherà l'importo tariffario previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con la riduzione del 25% di cui al punto 2 del presente articolo qualora ne ricorrano le condizioni.

In caso di coincidenza tra la figura del Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Procedimento, del progettista, del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, del Direttore dei Lavori, e/o collaudatore, le relative quote saranno cumulabili fino alla concorrenza dell'ammontare del 1,5 % del costo preventivo dell'opera.

ART 6. INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI E TECNICI ESTERNI.

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemplati da eventuali principi diversi desumibili, dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Sono ammessi incarichi collegiali con tecnici esterni per la collaborazione, con quest'ultimi, per opere di rilevante complessità tecnica od architettonica. In tali casi la quota prevista del 1,5 % delle somme poste a base di gara dell'opera sarà ridotto al 1,2 %.

ART 7. TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE.

Gli importi relativi alle prestazioni della progettazione di lavori pubblici sono liquidati dal Responsabile del Servizio cui è imputato il capitolo relativo al fondo con la seguente modalità:

- a) per la quota riferita al progetto preliminare entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione riferita al progetto preliminare o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
- b) per la quota riferita al progetto definitivo entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione riferita al progetto definitivo ed in ogni caso dopo il conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dall'ordinamento anche da parte dell'Amministrazione o organi esterni all'Ente;
- c) per la quota riferita al progetto esecutivo entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori se la direzione dei lavori è assunta dal progettista; entro 60 giorni dall'inizio dei lavori se la direzione dei lavori è assunta da un tecnico diverso dal progettista.
- d) per quanto riguarda la quota relativa alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, collaudo e/o redazione del certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

ART 8. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione comunque denominati, qualora tali atti siano redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale viene ripartito tra i dipendenti che abbiano redatto con i criteri di seguito riportati:

- a) il 60 % a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- b) il 30 % a chi ha predisposto le tavole grafiche e le norme tecniche di attuazione e le relazioni illustrative;
- c) il 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

Se più sono i soggetti individuati per i punti b) e c) la quota spettante viene ripartita tra loro in parti uguali.

ART 9. TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE.

Il fondo relativo alla redazione di *atti di pianificazione generale*, della revisione o variante, sarà liquidato nel modo seguente:

- entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Il fondo relativo alla redazione degli *atti di pianificazione esecutiva* è liquidato nel modo seguente:

- per metà entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
- per metà entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione;
- in caso di collaborazione con professionista esterno, relativo ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata, esecutiva, si applicherà l'importo tariffario previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni con la riduzione del 25%;

Per le varianti ai Piani Regolatori che *non coinvolgono più del 10 %* del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate dalle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in

unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno dei 100 abitanti teorici se con destinazioni residenziali, o meno di 5000 mq di superfici coperte, se con destinazione diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di un abitante teorico equivalente a mq 50.

Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere prorogati fino alla prima data di erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Qualora i destinatari del fondo siano più d'uno, il Responsabile del Procedimento nel trasmettere la richiesta di liquidazione all'ufficio deputato, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti.

ART 10. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

ART 11. UTILIZZO DEGLI ELABORATI

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare a professionisti esterni i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tale caso, dovendo i livelli progettuali essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati predisposti.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di, ricorrendone i presupposti di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tale caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi e con l'obbligo di rilevare eventuali errori ed omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sul diritto d'autore.

ART 12. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

Sono estranee al regolamento le prestazioni per :

- a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali, di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche ed i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

ART 13. SPESE

Tutte le spese occorrenti alla realizzazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione .

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

ART 14. ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI.

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli regolamenti professionali, qualora dovuti, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

ART 15. ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

Sono a carico dell'Amministrativa gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

La stazione appaltante assume l'onere del rimborso di due terzi del premio corrisposto dal dipendente alla compagnia di assicurazione a copertura dei rischi professionali derivanti dall'attività di progettazione.

La polizza assicurativa è obbligatoria per i progetti esecutivi e l'importo da garantire non potrà essere superiore al 10% del costo dell'opera e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di adeguata polizza; in caso di incarichi con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'Amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

ART 16. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore TECNICO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE NELL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 109/1994 E S.M.I..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 24/1/03



Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 24/01/03



Il Responsabile del Servizio Finanziario

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 24/01/2003 N.4

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore TECNICO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE NELL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 109/1994 E S.M.I..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 24/1/03



Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 24/01/03



Il Responsabile del Servizio Finanziario